


5  
Scuole  
di Magistero



5

Roma, addì 17 Dicembre 1885



Regno d'Italia

MINISTERO  
DELLA

ISTRUZIONE PUBBLICA

DIVISIONE  
PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE

N. di Posiz. — N. di Prot. Gen.

N. di Partenza

Risposta a 3 del 3  
Divisione 3 N. 3

Oggetto

Scuole di Magistero

Al Signor Rettore  
della R. Università  
di Cosimo

NB. Indicare sempre nel riscontro la Divisione od altro ufficio del Ministero scrivente, non che la data ed i numeri di archivio e di posizione.

Allo scopo di soddisfare giu-  
sta i dettami dell'esperienza  
alcuni desiderii e riempire  
qualche lacuna delle Scuole  
di Magistero esistenti presso  
la facoltà di Scienze e di Lette-  
re, e riordinarle in base ai  
regolamenti di tali facoltà,  
mi indirizai con circolare del  
4 Novembre 1884 ai Rettori,  
ai Presidi delle Facoltà di Lettere,  
di Scienze e di Giurisprudenza,  
e ai Direttori delle Scuole di Ma-  
gistero, chiedendo il loro parere  
intorno ad alcune innovazio-  
ni tendenti a precisare mag-  
giormente lo scopo di tali Scuole  
e a meglio coordinarle, e  
circa l'opportunità di eg-  
giungere alla Scuola di Ma-  
gistero di filosofia e lettere  
una nuova sezione nel  
l'intento di preparare  
buoni insegnanti per le ma-  
terie di diritto che entrano

nei programmi degli istituti tecnici.

I Rettori, i Direttori delle Scuole di Magistero e i consigli di Facoltà furono sollecitati a rispondere, manifestando il desiderio di riforme, e riconoscendo l'utilità delle proposte fatte.

Questi pareri furono sottoposti all'esame di una Commissione nominata nel seno <sup>del</sup> Consiglio superiore, il quale poi studiò le proposte presentate dalla Commissione stessa.

L'importanza del lavoro e la diversità delle proposte richiesero maturi studi e lungo tempo, dimodochè le definitive proposte del Consiglio non potranno essermi presentate se non ad anno scolastico già cominciato.

Per queste ragioni quindi non mi fu possibile attuare il riordinamento per l'anno in corso; ma intendo che nel venturo anno accademico abbiano piena esecuzione.

E a questo scopo comunico a V. S. le nuove disposizioni, con preghiera di portarle a conoscenza dei Direttori e Professori delle Scuole di Magistero, affinché possano fin da ora predisporre le cose in modo da rendere più facile e immediata l'attuazione del rior-

Divanento nell'anno venturo.

Il Ministro  
Cappone.



Roma, addì

188 /

Regno d' Italia

MINISTERO  
DELLA

# ISTRUZIONE PUBBLICA

DIVISIONE  
PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE

N. di Posiz.

— N. di Prot. Gen.

N. di Partenza

Risposta a \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Oggetto

Scuole di Magistero

Scuola di Magistero per le lettere

1.<sup>o</sup> Le conferenze della Scuola di Magistero cominciano col 1.<sup>o</sup> anno di facoltà e durano quattro anni.

2.<sup>o</sup> Nel primo biennio le conferenze consistono per tutti gli allievi indistintamente in esercizi sulle tre lingue e letterature classiche e sulla storia comparata delle lingue classiche e neo latine.

Coloro che aspirano agli insegnamenti di grado inferiore per quali basta la sola licenza dovranno anche frequentare le conferenze di Storia e Geografia.

3.<sup>o</sup> Nel secondo biennio la Scuola si divide in tre sezioni a norma dell'articolo 4.<sup>o</sup> del Regolamento.

Gli esercizi di ciascuna sezione vengono nelle seguenti materie:

Sezione Filologia

Letteratura italiana

" latina

" greca

NB. Indicare sempre nel riscontro la Divisione od altro ufficio del Ministero scrivente, non che la data ed i numeri di archivio e di posizione.

Sezione storica

Storia antica

" moderna

Geografia

Archeologia

Sezione filosofica

Filosofia teoretica

" morale

Storia della filosofia.

- 4.° Gli studenti possono iscriversi anche a due Sezioni contemporaneamente.
- 5.° È obbligatorio un quinto anno di corso per chi voglia conseguire per tutte le Sezioni l'attestato di cui è parola all'art. 24 del Regolamento Speciale della Facoltà.

Scuola di Magistero per le Scienze.

- 1.° Rimane ferma la divisione della Scuola di Magistero nelle Sezioni stabilite dall'art. 26 del Regolamento.
- 2.° Le conferenze della Scuola di Magistero incominceranno dal primo anno di g. a. colla per la Sezione di Matematiche pure; e dal 3.° per le Sezioni di Fisica, di Chimica e di Scienze naturali. Per la prima durando quattro anni; e per le altre un biennio.
- 3.° La Sezione di matematica si compone di tre professori.
- 4.° Il Reide indicherà al Ministero un tempo utile i professori che sono disposti a tener conferenze sopra argomenti da essi designati, e il Ministero, udito il Consiglio Superiore, sceglierà i tre che devono costituire la Sezione matematica della Scuola di Magistero. Tutto il primo capoverso dell'art. 28 del Regolamento è

suppresso. Rimane invariato il rimanente del medesimo articolo che con-  
cerne i professori incaricati delle Conferenze delle altre Sezioni.  
5.° Il Consiglio della Scuola stabilisce d'anno in anno gli obblighi di via,  
scand' inserito rispetto alle conferenze che si fanno nell'anno.

### Norme comuni alle due Scuole

1.° I professori della Scuola di Magistero ne costituiscono il Consiglio Direttivo, e nomi-  
nano fra essi annualmente il proprio Direttore.

L'ufficio di Direttore è gratuito.

2.° Si regola si fa sopra ogni materia una conferenza alla settimana. Le ulteriori de-  
terminazioni relative alla durata ed al numero delle conferenze spettano al Con-  
siglio Direttivo il quale deciderà nei casi eccezionali tenuto conto della esigenza de-  
gli studi e previo accordo fra i professori.

3.° Al fine di conoscere effettivamente le attitudini degli Alunni alle varie disci-  
pline dell'insegnamento secondario questi saranno sottoposti ad un esame prima  
del secondo biennio.

Il tempo e la forma dell'esame saranno determinati dal Consiglio Direttivo della  
Scuola.

L.° di art. 24. Del

Reg. della Facoltà di Lettere e L. art. 3.° di quella della Facoltà di Scienze sono modificati nel modo seguente:

o Quando siano istituiti sussidi governativi annui per gli studenti che intendano iscriver-  
si alle Sezioni della Scuola di Magistero, le condizioni sono le seguenti:

- a) lo studente dovrà avere superati tutti gli esami speciali del 1.° biennio a piedi nudi legali;
- b) ove questi sussidi sono conferiti fino dal 1.° anno, per conservarne il godimento lo studente è  
astretto alla stessa condizione.

Nell'art. 2<sup>o</sup> del Regolamento per le lettere, e nell'art. 3<sup>o</sup> di quello per  
le scienze, le parole = attitudine di lui all'insegnamento = si completano così:  
attitudine speciale di lui all'insegnamento.

5<sup>o</sup> La remunerazione dei professori delle Scuole è indipendente dal numero  
e dalla durata delle conferenze, e uguale per tutte le Scuole di Magistero.



Regno d' Italia

MINISTERO

DELLA

## ISTRUZIONE PUBBLICA

DIVISIONE

PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE

N. di Posiz.

— N. di Prot. Gen.

N. di Partenza

Risposta a \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Oggetto \_\_\_\_\_

Progetto di Regolamento delle Scuole di Magistero nelle Facoltà di Giurisprudenza.

## Articolo 1°

In alcune Facoltà di Giurisprudenza delle maggiori università, potranno essere istituite con efficacia legale, delle Scuole di Magistero destinate a preparare insegnanti di Diritto, di Economia politica, ed Statistica negli istituti tecnici, in conformità ai programmi degli accennati insegnamenti.

Le Facoltà presso cui queste Scuole potranno essere aperte saranno designate dal Ministro udito il parere del Consiglio superiore.

## Articolo 2°

La scuola di Magistero comprende una sola Sezione.

Ne faranno parte:

- 1° Un Professore di Diritto
- 2° Il Prof. di Economia politica

NB. Indicare sempre nel riscontro la Divisione od altro ufficio del Ministero scrivente, non che la data ed i numeri di archivio e di posizione.



3. Il Professore di Statistica

Per la scelta del Professore di Diritto ed anche per le conferenze Magistrali di Economia politica e di Statistica; qualora i titolari delle Cattedre non volessero assumere l'incarico, il Preside indicherà al Ministero, in tempo utile, i Professori che sarebbero disposti a darle.

La scelta spetterà al Ministero, sentito il Consiglio Superiore.

Art. 3.

Non saranno ammessi alla Scuola di Magistero se non gli studenti del 3.º e 4.º anno di Giurisprudenza.

Gli aspiranti al diploma di Magistero dovranno frequentare oltre ai corsi richiesti per la laurea anche le conferenze ed esercitazioni di Diritto, di Economia politica, ed di Statistica.

Art. 4.

Le conferenze ed esercitazioni della Scuola di Magistero hanno per iscopo d'istruire i candidati circa i metodi ed i limiti dell'insegnamento a cui si vogliono preparare.



Regno d' Italia

MINISTERO  
DELLA

## ISTRUZIONE PUBBLICA

DIVISIONE  
PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE

N. di Posiz.

— N. di Prot. Gen.

N. di Partenza

Risposta a \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Oggetto \_\_\_\_\_

Art.° 5.°

I Professori che insegnano nella Scuola di Magistero ne costituiscono il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo elegge annualmente il Direttore della Scuola.

L'ufficio di Direttore è gratuito.

Art.° 6.°

L'Orario della Scuola compilato dal Consiglio direttivo è pubblicato insieme con quello delle Facoltà.

Art.° 7.°

Di regola si darà una conferenza settimanale per ciascuna Materia d'insegnamento, a meno che il Consiglio direttivo in via d'eccezione stabilisca per alcuna di esse un maggior numero.

Art.° 8.°

Le remunerazioni dei professori della Scuola di Magistero saranno indipendenti dal numero e dalla durata delle conferenze.

Queste remunerazioni saranno eguali

NB. Indicare sempre nel riscontro la Divisione od altro ufficio del Ministero scrivente, non che la data ed i numeri di archivio e di posizione.

per tutte le Scuole di Magistero  
della Facoltà di Giurisprudenza.

Art.º 9.º

Prima che finisca l'anno scolastico, i Professori della Scuola di Magistero convocati in Consiglio direttivo faranno la relazione da mandarsi al Ministro, intorno all'andamento e ai risultati della Scuola.

Art.º 10.º

Le domande d'iscrizione alla Scuola di Magistero dovranno essere fatte al Direttore della Scuola e accompagnate dagli attestati degli esami speciali compiuti nel 1.º biennio del corso di Giurisprudenza.

Saranno ammessi soltanto coloro che avranno ottenuto almeno i pieni voti legali nel maggior numero degli esami presi nel biennio.

Art.º 11.º

Per conseguimento dei sussidii annui governativi che fossero istituiti presso le Scuole di Magistero si richiedono le condizioni seguenti:

1. Lo studente dovrà avere ottenuto almeno i pieni voti legali in tutte le

materie d'esame di cui all'articolo precedente.

2.° Dovrà inoltre superare un esame di concorso.

I sussidi non potranno essere conferiti ai giovani già provvisti di altro assegno, né confermati nell'anno successivo se i Professori della Scuola giudicheranno che lo studente non abbia nell'anno anteriore date prove di profitto.

Per negare la continuazione del sussidio occorrerà una deliberazione del Consiglio direttivo la quale sarà trasmessa al Ministero.

Art.° 12.°

Gli esami di concorso di cui all'articolo precedente saranno dati da una Commissione composta del Direttore e dei Professori della Scuola.

Due mesi prima dell'esame di concorso il Consiglio direttivo stabilirà le norme, i programmi e i giorni degli esami.

Ne sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Art.° 13.°

Il Consiglio direttivo rilascia

allo studente che avrà compiuti gli  
studi nella Scuola di Magistero lo  
attestato delle conoscenze scientifiche  
e della speciale attitudine di lui al  
l'insegnamento.

Questo attestato porterà la fir-  
ma del Direttore della Scuola oltre  
a quella del Rettore della Università.